



STATUTO dell' Associazione culturale il Divano del Filosofo

Art. 1 Denominazione

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come 'Codice del Terzo settore'), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita costituita l'Associazione denominata **Associazione culturale il Divano del Filosofo** con lo scopo di promuovere e divulgare la conoscenza della filosofia e con finalità culturali e di promozione sociale.

Art. 2 Sede Sociale

L'Associazione ha costituito la propria sede in VERONA (VR), in via Aspromonte 2B; potrà comunque operare in sedi distaccate ubicate anche in altre località su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata

Art. 4 Scopo

L'Associazione è costituita con finalità culturali ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo settore. Pertanto:

- a) è escluso ogni fine di lucro diretto o indiretto; gli eventuali utili non possono essere ripartiti, neppure indirettamente; l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- b) l'attività viene svolta esclusivamente per fini di promozione culturale e sociale mediante strutture proprie oppure, con l'osservanza delle forme e dei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate;
- c) tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;
- d) le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 Oggetto

L'Associazione ha per oggetto tutte le seguenti attività:

- la diffusione della conoscenza della filosofia attraverso seminari, conferenze, convegni, cicli di lezioni, dibattiti, presentazioni di libri e riviste, mostre, pubblici incontri di discussione;
- la promozione e la diffusione dell'attività di ricerca filosofica;
- pubblicare e diffondere riviste, manuali e pubblicazioni in genere, su qualunque supporto, anche informatico, connesse alle attività svolte e agli scopi sociali;
- l'organizzazione e promozione di attività e iniziative culturali nel senso più ampio, anche a mezzo di conferenze, convegni, mostre, pubblicazioni, consulenze, concerti e manifestazioni varie, anche in collaborazione con le autorità competenti e con enti e associazioni;
- la promozione e la realizzazione di interventi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di educazione;
- la partecipazione alla costituzione o al potenziamento di organi associativi, cooperativistici o consortili;
- la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi e regolamenti;
- attivare ricerche e studi in ambito filosofico, nell'accezione più ampia del termine, anche attraverso l'organizzazione di viaggi di studio e ricerca;
- gestire strutture culturali quali, ad esempio e senza alcun intento limitante, biblioteche, sale espositive, centri culturali, sia pubbliche che private;
- aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- compiere ogni operazione economica e finanziaria immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità associative;
- esercitare tutte quelle funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti, disposizioni o convenzioni con le competenti autorità o enti pubblici o per deliberazione dell'Associazione stessa.
- L'Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività aderente agli scopi statuari

Art. 6 Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- fondi di riserva eventualmente costituiti con eccedenze di bilancio;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- eventuali lasciti o donazioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.



Art. 7 Esercizi Sociali

L'esercizio finanziario si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 8 Quota associativa

Entro la fine di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo, stabilirà la quota associativa per l'esercizio successivo.

Art. 9 Soci Ordinari

Possono aderire all'Associazione sia persone fisiche sia giuridiche, a condizione che versino all'atto dell'ammissione la relativa quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le ammissioni dei soci ordinari sono sottoposte a benestare del Consiglio Direttivo, il quale potrà denegare l'iscrizione anche senza motivazione.

I soci ordinari hanno diritto di:

- partecipare, rispettando le norme specifiche, a tutte le attività dell'Associazione ed in particolare all'Assemblea dei Soci.

La qualità di socio ordinario si perde per:

- mancato pagamento delle quote associative annuali;
- dimissioni da presentare al Consiglio per iscritto;
- radiazione, qualora il comportamento o l'attività del socio siano in contrasto con i principi del presente Statuto ovvero dei regolamenti emanati dagli organi competenti. La decisione del provvedimento di radiazione spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 10 Soci Fondatori

I soci fondatori sono coloro i quali hanno dato vita all'Associazione. I soci fondatori hanno i medesimi diritti dei soci ordinari. I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo per la durata dell'Associazione, nell'intero numero originario per la durata del primo Consiglio e nei Consigli successivi nel numero indicato al successivo Art. 17.

Art. 11 Soci Benemeriti e Onorari

Il Consiglio Direttivo riunito in seduta plenaria può nominare con voto unanime soci onorari personalità che si siano distinte in campo scientifico, culturale, sportivo, economico, sociale e politico.

L'Assemblea dei Soci elegge, a maggioranza semplice, soci benemeriti coloro i quali abbiano dato eccezionale contributo al perseguimento dei fini sociali.

I soci benemeriti e onorari non hanno né i diritti né i doveri dei soci ordinari o fondatori.

Art. 12 Diritti e doveri dei Soci

Il Socio è tenuto a:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- b) mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale.

Il Socio ha diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea dei Soci.

Il Socio maggiorenne ha diritto a:

- a) votare per tutte le deliberazioni assembleari ed in particolare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli Organi e delle cariche sociali.
- b) essere eletto negli Organi e nelle cariche sociali.

Art. 13 Compenso per le attività svolte

Le attività svolte dai Soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, fatto salvo il rimborso per le spese documentate.

L'associazione può in caso di necessità, in particolare allorché si renda necessario qualificare e specializzare la propria attività, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, conformemente a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, artt. 18 e 19.

Art. 14 Recesso dei Soci

L'associato può recedere dall'appartenenza all'Associazione facendo pervenire la comunicazione di recesso per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 15 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Collegio dei revisori dei conti

Art. 16 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci ordinari e fondatori, viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta - in qualsiasi formato, sia elettronico che su altro supporto - contenente l'Ordine del Giorno, da inviare ai soci almeno una settimana prima dell'assemblea.



L'Assemblea dei Soci deve convocarsi in seduta ordinaria una volta l'anno e in seduta straordinaria ogniqualvolta la convochi il Presidente ovvero ne venga fatta richiesta scritta e motivata da un terzo dei soci o dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si costituisce in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci; le deliberazioni sono prese a maggioranza.

L'Assemblea si costituisce in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ogni socio può rappresentare per delega non più di tre soci.

L'assemblea delibera:

- il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo;
- gli indirizzi e le linee generali dell'Associazione;
- la nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo in numero di due per il primo mandato e nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo nei successivi;
- le modifiche dello statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei Revisori dei Conti;
- quant'altro ad essa demandato per Legge o Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e da un segretario designato da chi svolge le funzioni di presidente.

Art. 17 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette membri e resta in carica per tre anni.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, in caso di parità prevale l'orientamento del Presidente. Non è ammessa delega, il sistema di votazione è palese e potrà avvenire a scrutinio segreto su richiesta del Presidente oppure della maggioranza dei membri del Consiglio presenti.

Del primo Consiglio Direttivo fanno parte di diritto i soci fondatori e due membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nei successivi Consigli di Amministrazione faranno parte di diritto almeno tre soci fondatori; gli altri membri saranno scelti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione applicando le decisioni dell'Assemblea dei Soci, alla quale risponde del suo operato; controlla l'osservanza dello Statuto; redige i conti e i bilanci dell'Associazione; stabilisce annualmente la quota associativa; stabilisce, prima dell'Assemblea nella quale verrà rinnovato il Consiglio Direttivo, il numero dei membri, fondatori e non, che lo costituiranno per ciascun triennio successivo al primo e sempre in un numero massimo di sette; nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione; decide le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci; può istituire commissioni per specifici settori di lavoro; procede all'assunzione di dipendenti e impiegati, nonché alla determinazione delle relative mansioni e retribuzioni; affida eventuali incarichi necessari al buon andamento dell'Associazione e al perseguimento dei suoi scopi a professionisti e collaboratori esterni determinandone il compenso; redige ed emana un eventuale regolamento con le norme relative al funzionamento dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per il compimento di ogni atto di amministrazione sia ordinaria che straordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri.

In caso di recesso o di dimissioni di un socio fondatore dal Consiglio Direttivo, la sostituzione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo stesso per cooptazione.

Oltre che per dimissioni, si decade da membro del Consiglio Direttivo per comportamento ritenuto indegno, negligenza o incapacità su richiesta dello stesso Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei membri.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato da chi svolge le funzioni di presidente.

Art. 18 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è autorizzato, su deliberazione del Consiglio Direttivo, a compiere atti amministrativi e finanziari in nome e per conto dell'Associazione stessa. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Nomina il Segretario.

Il Presidente può delegare funzioni rappresentative come anche specifiche funzioni operative sia a singoli membri del Consiglio Direttivo sia a semplici soci.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 19 Segretario

Il Segretario, nominato dal Presidente tra i membri Consiglio Direttivo, ha l'incarico di tenere aggiornato il libro soci, verificare la regolarità del versamento delle quote sociali e mantenere gli archivi con i dati dei soci secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la facoltà di controllare l'andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione e verificare la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci e restano in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

In seno al Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato un presidente con la funzione di coordinatore delle attività di controllo.

Art. 21 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, la quale provvede alla nomina di un liquidatore.



Il patrimonio sociale dovrà essere utilizzato per i fini previsti dal presente Statuto, potrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati ai sensi dell'Art. 21 C.C. ultimo comma.

Art. 22 Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato od integrato in qualunque momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea, appositamente convocata in seduta straordinaria e con le maggioranze prescritte dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 23 Regolamenti interni

Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto e per la disciplina dell'attività dell'Associazione potranno essere dettate mediante regolamenti interni che saranno vincolanti per tutti i Soci. I regolamenti verranno predisposti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 24 Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.